

N. 3143/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 3143/2020 R.G.A.C. vertente

tra

ARCH. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Prato, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Prato, [REDACTED] giusta procura in atti;

- parte attrice -

e

GEOM. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Firenze e dall'avv. [REDACTED] del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Viale [REDACTED] n. [REDACTED] giusta procura in atti;

- parte convenuta -

nonché

COMUNE DI PISTOIA (C.F. 00108690470), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliato presso elettivamente domiciliato presso lo Staff Affari Legali in Pistoia, [REDACTED] giusta procura in atti;

- parte convenuta -

In punto: diritto di regresso ex art. 1299 c.c.; risarcimento danni ex art. 2043 c.c..

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/07/2022 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Del procuratore di parte attrice:

- come da preverbale di udienza cartolare depositato il 06/07/2022:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis:

- accertata la partecipazione del Geom. [REDACTED] alla redazione del progetto di cui al Permesso di costruire n. 16/2010 e la sua conseguente responsabilità riguardo al danno lamentato dal Sig.



nonché accertato il conseguente diritto al regresso dell'Arch. nei confronti del medesimo, condannare il Geom. a rifondere all'odierno attore il 50% di quanto dallo stesso dovuto al Sig. in ragione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019 e conseguenti spese, e/o nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta secondo giustizia;

- accertata la responsabilità aquiliana del Comune di Pistoia per il danno occorso all'Arch. in conseguenza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019, condannare tale Ente a risarcire l'Arch. in tesi, per complessivi euro 108.044,87 e/o nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta secondo giustizia e, in ipotesi, nella misura del 50% di quanto dallo stesso dovuto al Sig. in ragione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019 e conseguenti spese;

- condannare in ogni caso i convenuti e/o chi di essi sarà ritenuto responsabile, a rifondere le spese tutte del presente giudizio.”.

Del procuratore di parte convenuta geom.

- come in preverbale di udienza cartolare depositato il 06/07/2022:

“Piaccia all’ Ecc.mo Tribunale di Pistoia adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge:

- In via preliminare: sospendere il presente giudizio promosso nei confronti del Geom. in attesa della definizione del giudizio pendente tra l'Arch. ed i Sigg.ri e la di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia n.591/2019;

- Sempre in via preliminare: sospendere il presente giudizio promosso nei confronti del Geom. in attesa della definizione del giudizio pendente tra l'Arch. ed il Comune di Pistoia promosso cumulativamente;

- Nel merito: respingere, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande di parte attrice rivolte nei confronti del Geom. per i motivi di cui in narrativa;

- Nel merito ed in via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte attrice nei confronti del Geom. procedere alla ripartizione delle responsabilità in misura proporzionale alle effettive e concrete responsabilità, con la conseguente gradazione anche della liquidazione degli eventuali danni riconosciuti in favore di parte attrice;

- Con vittoria di spese e competenze.

- Con riserva di produrre e dedurre negli assegnati termini ed in particolare i propri mezzi istruttori, anche all’esito del deposito delle altre difese.”



Del procuratore di parte convenuta Comune di Pistoia:

- come in preverbale di udienza cartolare depositato in data 06/07/2022:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

in via preliminare,

- in accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in luogo di quello amministrativo, ritualmente sollevata dall'Amministrazione comunale, dichiarare inammissibile l'atto di citazione proposto dall'Arch. [REDACTED]

- in accoglimento del rilievo formulato circa il difetto di legittimazione attiva dell'Arch. [REDACTED] in relazione al rapporto concessorio insorto tra il sig. [REDACTED] titolare della PE 2155/2008 ed il Comune di Pistoia, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'atto di citazione in esame;

- in accoglimento del rilievo circa il rapporto di pregiudizialità sussistente tra il giudizio in corso avanti la Corte di Appello di Firenze per la riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019 e la presente controversia, sospendere quest'ultima fino agli esiti di quel procedimento, nel merito, in tesi:

- respingere l'atto di citazione avversario per intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria in esso formulata e comunque perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti; in ipotesi

- nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione comparente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio in favore di parte attrice, in relazione ai fatti di cui è causa, escludere o abbattere il risarcimento spettante all'Arch. [REDACTED] in applicazione dell'art 1227 cc. Con vittoria delle spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Posizione delle parti

Con atto di citazione ritualmente notificato l'arch. [REDACTED] ha convenuto in giudizio il geom. [REDACTED] e il Comune di Pistoia per sentirli condannare, il primo, alla refusione all'attore del 50% di quanto da costui dovuto al sig. [REDACTED] in ragione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019, previo accertamento della partecipazione del geom. [REDACTED] alla redazione del progetto di cui al Permesso di costruire n. 16/2010 e dunque del diritto di regresso dell'attore nei suoi confronti, e, il secondo, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della medesima sentenza n. 591/2019 quantificati in € 108.044,87 ovvero, in ipotesi, nella misura del 50% di quanto dovuto dall'attore in favore del sig. [REDACTED] in forza del detto titolo giudiziale.



In particolare, l'attore ha allegato:

- che con domanda prot. n. 61917 del 24/10/2008 la sig.ra [REDACTED] e, a seguito di voltura, il sig. [REDACTED] avevano presentato al Comune di Pistoia il Permesso di costruire ex art. 78 L.R.T. n. 1/2005 per la nuova costruzione di fabbricato con destinazione a civile abitazione su terreno sito in Pistoia, loc. Piuvida, Via [REDACTED] censito al NCEU comunale al Foglio [REDACTED] particella [REDACTED] da realizzarsi, sul lato ovest, in aderenza a fabbricato già esistente con parete cieca e, sul lato est, ad una distanza dal confine che variava da 5,00 m a 4,00 m;
- che sul confine est del lotto di interesse era già presente un fabbricato pertinenziale di altra proprietà (sig. [REDACTED] privo di pareti finestrate e costruito a soli 35,00 cm dal confine, con la conseguenza che l'intervento di progetto sarebbe stato tenuto ad una distanza di soli 4,00 m dal manufatto preesistente, limitatamente alla proiezione dello stesso sul confine, ma in conformità a quanto consentito dalla disciplina sulle distanze di cui all'art. 8 punto 2 ultimo periodo e punto 3 commi 1 e 3 lett. b) delle NTA del PRG allora vigente, tanto che il Comune di Pistoia aveva rilasciato il Permesso di costruire n. 16/2010 del 29/01/2010;
- che benché la domanda di Permesso di costruire e il progetto presentato al Comune di Pistoia fossero stati firmati unicamente dall'arch. [REDACTED] in realtà l'incarico era stato svolto dal professionista congiuntamente al geom. [REDACTED] con cui condivideva lo studio sito in Serravalle Pistoiese, loc. Casalguidi, Via [REDACTED] oltre che la gestione delle pratiche e degli utili (ancorché non fosse stata costituita alcuna associazione professionale);
- che, infatti, il sig. [REDACTED] era cliente del geom. [REDACTED] il quale aveva personalmente compiuto tutti i rilievi e le misurazioni sul terreno nonché redatto la prima bozza del progetto riferito al posizionamento planimetrico del fabbricato sul lotto e alle relative distanze rispetto all'edificio antistante, in conformità alla disciplina allora vigente art. 8 NTA del PRG del Comune di Pistoia; inoltre, il geom. [REDACTED] aveva partecipato a tutti i colloqui con i tecnici dell'Ufficio Comunale nelle fasi della redazione della domanda di Permesso di costruire e, dunque, anche per la specifica disamina del rispetto della disciplina delle distanze, nonché aveva effettuato frequenti visite presso il cantiere per controllare la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto, rivestendo di fatto la direzione dei lavori congiuntamente all'arch. [REDACTED] tanto che il sig. [REDACTED] aveva versato in data 21/10/2008 un primo acconto di € 2.000,00 direttamente alla figlia del geom. [REDACTED] per l'incarico di progettazione oggetto di causa;
- che nel 2009 i due professionisti avevano deciso di addivenire alla divisione del loro studio professionale, redigendo apposita scrittura privata per regolare detta scissione, quest'ultima contenente le pratiche in corso al 31/12/2008 relativamente alle quali entro il giorno 10 di ogni mese, a partire dall'aprile 2009, l'arch. [REDACTED] e il geom. [REDACTED] avrebbero dovuto incontrarsi



per conteggiare quelle riscosse, dividere gli utili ed aggiornare l'elenco; tra tali pratiche, al n. 26, figurava anche quella relativa al progetto del sig. [REDACTED] con indicazione dell'incasso di un compenso di € 2.000,00-;

- che in data 10/03/2010 il Comune di Pistoia aveva adottato un nuovo Regolamento Urbanistico, mutando la destinazione dell'area oggetto di intervento in "Aree agricole specializzate di pianura";

- che verso la fine del 2011 il sig. [REDACTED] proprietario del fabbricato frontistante a quello oggetto di intervento, aveva manifestato al sig. [REDACTED] alcune criticità rispetto al Permesso di costruire n. 16/1010, motivo per il quale il sig. [REDACTED] si era rivolto ad un legale, che aveva prospettato la questione del contrasto tra l'intervento progettato e quanto stabilito dall'art. 9 D.M. 1444/1968, essendo posto ad una distanza inferiore a quella di 10 m dall'edificio frontistante, con possibile rischio di un'azione di riduzione in pristino e risarcimento dei danni; a tale primo parere era seguito l'invio in data 22/10/2012 di successivo parere integrativo indirizzato proprio al geom. [REDACTED]

- che in data 10/01/2013 il sig. [REDACTED] aveva chiesto al Comune di Pistoia un parere preventivo circa la variante al progetto per adeguare l'intervento di cui al Permesso di Costruire n. 16/2010 al D.M. 1447/1968, e, visto il parere favorevole della Commissione edilizia del 14/03/2013, veniva depositato il progetto di variante a firma dell'arch. [REDACTED] con cui era stata eliminata la porzione di costruito prospiciente al fabbricato frontistante e recuperata detta volumetria al piano primo della porzione tergale,

- che, alla luce delle perduranti perplessità sulla legittimità dell'intervento, anche il Responsabile del procedimento, con nota del 13/11/2013, aveva chiesto un parere al riguardo all'Ufficio del Comune di Pistoia evidenziando come anche in passato la normativa sulle distanze avesse già creato dei problemi;

- che, nonostante il Comune di Pistoia avesse approvato la variante, il sig. [REDACTED] aveva deciso di rinunciare all'intervento, anche considerato che nel frattempo era divenuta definitiva la classificazione agricola dell'area di interesse, chiedendo un nuovo permesso di costruire in variante n. 1/2014 al fine di realizzare unicamente una rimessa di 20 mq;

- che con atto di citazione notificato il 08/10/2014 i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] avevano convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia l'arch. [REDACTED] – e non anche il geom. [REDACTED] inspiegabilmente - per sentire dichiarare risolto il contratto di incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori e condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento quantificati in almeno € 200.000,00 oltre che alla restituzione degli acconti percepiti per € 6.400,00-. Il giudizio, rubricato n. 3908/2014 R.G., si era concluso con sentenza n. 591/2019 del 12/09/2019 di accertamento della responsabilità professionale del progettista a fronte dell'impossibilità di realizzare il progetto in quanto



contrastante con la disciplina di cui al DM 1444/1968 e di condanna dell'arch. [REDACTED] al risarcimento dei danni pari ad € 77.048,41 nei confronti del sig. [REDACTED] – ossia in misura pari a quanto speso dall'attore per la realizzazione e successiva demolizione della costruzione nonché alla perdita del valore del terreno a causa della mancata realizzazione della costruzione alla quale era seguita la classificazione agricola dell'area - e pari ad € 374,72 nei confronti della sig.ra [REDACTED] oltre che alla restituzione degli acconti percepiti di € 6.400,00 e alla refusione delle spese di lite;

- che con nota del 22/11/2019 il legale dell'arch. [REDACTED] aveva diffidato il geom. [REDACTED] ritenuto corresponsabile del danno riconosciuto al sig. [REDACTED] ex art. 2055 c.c., a provvedere al pagamento della quota del 50% del risarcimento liquidato in suo favore dal Tribunale, stante la condivisione delle pratiche dello “studio di fatto” nonché considerato il fatto che proprio il geom. [REDACTED] aveva predisposto e lavorato personalmente al progetto, tuttavia con esito negativo, nonostante il diritto di regresso del primo nei confronti del secondo ai sensi dell'art. 1299 c.c.;

- che, oltre alla corresponsabilità del geom. [REDACTED] nel caso di specie sussisterebbe anche la responsabilità del Comune di Pistoia ex art. 2043 c.c. per i danni patiti dall'arch. [REDACTED] in conseguenza della pretesa risarcitoria vantata nei suoi confronti dal sig. [REDACTED] a fronte della condotta colposa dell'Amministrazione comunale consistita nell'adozione di previsioni del P.R.G. totalmente in contrasto con il D.M. 1444/1968 e nel rilasciare il Permesso di costruire n. 16/2010 del tutto illegittimo, omettendo ogni verifica di conformità del progetto presentato rispetto alla disciplina delle distanze legali.

Dunque, tanto premesso e considerato in punto di fatto, l'attore ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02/03/2021 si è costituito in giudizio il geom. [REDACTED] contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed argomentato sia in punto di *an* sia in punto di *quantum debeatur*, escludendo profili di responsabilità a suo carico, negando di aver mai predisposto alcun progetto e di essersi mai recato sul cantiere, essendosi limitato a redigere il frazionamento del lotto di terreno, anche considerato che i lavori di realizzazione del progetto edilizio predisposto dall'arch. Nannini erano iniziati sotto la di lui direzione il 25/01/2010 quando la collaborazione con il geom. [REDACTED] era già cessata da un anno, deducendo di ricevuto unicamente incarico nel 2014 dal sig. [REDACTED] di eseguire la planimetria catastale della rimessa autorizzata dal Comune di Pistoia, dunque insistendo per il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, in ipotesi procedendo alla ripartizione delle responsabilità in misura proporzionale alle effettive e concrete responsabilità, previa sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del processo in appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019, pregiudiziale rispetto alla decisione sulla domanda di regresso,



nonché previa sospensione della causa [REDACTED] in attesa della definizione del giudizio risarcitorio contestualmente promosso nei confronti del Comune di Pistoia, in quanto anch'esso pregiudiziale al primo.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01/03/2021 si è costituito in giudizio anche il Comune di Pistoia, eccependo anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo ex art. 133 lett. f) c.p.a. e comunque il difetto di legittimazione attiva di parte attrice ad agire in danno dell'Amministrazione comunale in assenza di una contestuale iniziativa giudiziaria della proprietà che ha positivamente ottenuto il titolo edilizio richiesto, eccependo altresì la prescrizione ex art. 2947 c.c. del preteso diritto risarcitorio, nel merito contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto sia in punto di *an* sia in punto di *quantum* insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e in via subordinata per l'applicazione del disposto di cui all'art. 1227 c.c.-.

Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti e assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione di prova testimoniale. Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In diritto

a) Sulla domanda attorea nei confronti del geom. [REDACTED]

Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in ogni caso rammentato che il condebitore solidale può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 c.c. nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 12691/2008), la domanda dell'attore è infondata in assenza di prova del fatto che il geom. Boccardi avesse effettivamente assunto ed eseguito, unitamente all'arch. [REDACTED] l'incarico della gestione della pratica edilizia relativa alla realizzazione di fabbricato in Pistoia, loc. Piuvica, Via [REDACTED] di cui al Permesso di costruire n. 16/2010 del 29/01/2010.

Di contro, l'istruttoria orale espletata e la documentazione in atti hanno confermato il fatto che l'incarico era stato conferito esclusivamente all'arch. [REDACTED] che, unitamente ai propri collaboratori, ha gestito la pratica edilizia oggetto di causa:

- il testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 07/04/2022 quale marito della sig.ra [REDACTED] e padre del sig. [REDACTED] della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare data sua la terzietà rispetto alle posizioni e agli interessi delle parti di causa, ha confermato la circostanza



che, nel corso dell'anno 2008, sua moglie [REDACTED] conferì proprio all'arch. [REDACTED] l'incarico di progettare un fabbricato da adibire a civile abitazione in Pistoia, Loc. Piuvica, [REDACTED] sul terreno di sua proprietà censito al NCEU Foglio [REDACTED] Part. [REDACTED] precisando che *"mia moglie ha delegato sia nostro figlio [REDACTED] sia me di seguire la pratica"*, ribadendo nel corso della testimonianza che la sua famiglia conosceva l'arch. [REDACTED] e non anche il geom. [REDACTED] negando dunque la circostanza che invece fosse stato il geom. [REDACTED] a portare allo studio [REDACTED] i clienti [REDACTED] e [REDACTED] inoltre, il testimone ha riferito che in effetti, nel 2010, la proprietà del terreno sopra identificato era stata trasferita al figlio, [REDACTED] che era subentrato alla sig.ra [REDACTED] quale nuovo committente nell'incarico di progettazione conferito all'arch. [REDACTED] ancora, il testimone ha confermato che la pratica relativa alla progettazione dell'immobile sul terreno di proprietà del sig. [REDACTED] era stata seguita direttamente dall'arch. [REDACTED] *"mentre non mi ricordo nei primi momenti dell'arch. Innocenti, poi nei tempi successivi invece c'era anche l'arch. [REDACTED] riferendo di essersi sempre relazionati con l'arch. [REDACTED] e, in sua mancanza, con l'arch. [REDACTED] i quali si erano occupati dell'aspetto regolamentare e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Pistoia, effettuando gli accessi ai competenti uffici tecnici comunali, in relazione alla progettazione del nuovo fabbricato; infine, il testimone ha confermato che il geom. [REDACTED] si era occupato della sola pratica di frazionamento del lotto di terreno, riferendo che *"il frazionamento fu fatto dal geom. [REDACTED] su nostro incarico e portato tutto al notaio [REDACTED] che è il notaio del rogito"*;*

- la circostanza che l'incarico e l'esecuzione della progettazione del nuovo fabbricato fossero stati assunti unicamente dall'arch. [REDACTED] emerge *per tabulas* anche dalla lettura della relazione illustrativa allegata alla domanda di Permesso di costruire (doc. 2 di parte attrice) e dal Permesso di costruire n. 16/2010 del 29/01/2010 (doc. 5 di parte attrice);
- del pari, tale conclusione trova conforto anche nel fatto che i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Pistoia n. 3908/2014 R.G. unicamente l'arch. [REDACTED] al fine di ottenere, tra il resto, la declaratoria di risoluzione dei contratti di conferimento di incarico professionale intervenuti tra le parti, aventi ad oggetto l'elaborazione del progetto per la costruzione del fabbricato abitativo su due piani di cui al Permesso di costruire n. 16/2010 e la direzione dei relativi lavori (doc. 14 di parte attrice); in tale contesto, non risulta che l'arch. [REDACTED] abbia contestato la propria esclusiva responsabilità contrattuale evocando in giudizio terzi ritenuti in ipotesi corresponsabili;
- ancora, ulteriore conferma di quanto sopra argomentato si rinviene nella circostanza che i lavori di realizzazione del progetto edilizio predisposto dall'arch. [REDACTED] sono iniziati il 25/01/2010 (doc. 5



di parte attrice), ossia successivamente alla cessazione della collaborazione con il geom. [REDACTED] risalente alla fine dell'anno 2008 (doc. 8 di parte attrice);

- di contro, devono ritenersi non pienamente attendibili le dichiarazioni rese dalla testimone [REDACTED] [REDACTED] sentita all'udienza del 07/04/2022 in qualità di collaboratrice dello studio [REDACTED] e [REDACTED] dal 2001 al 2008/2009, in quanto pur capace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve comunque ritenersi portatrice di un interesse di fatto nella causa, dal momento che trattasi della professionista che ha disegnato materialmente le planimetrie allegate alla domanda di Permesso di costruire n. prot. 61917 del 2008, escluse quelle relative alla variante in corso d'opera in quanto successiva così come all'elaborato tecnico della copertura, come dalla stessa testimone riferito – soprattutto considerato che la testimone ha riferito che i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] fossero clienti del geom. [REDACTED] quando invece il sig. [REDACTED] ha fermamente contestato tale circostanza -. Peraltro, il fatto che la testimone abbia riferito che, nel disegnare le tavole allegate alla domanda, si fosse attenuta al disegno redatto a mani dal geom. [REDACTED] e prodotta in atti doc. 6 di parte attrice, non dimostra quanto sostenuto nel presente giudizio da parte attrice circa il coinvolgimento del geometra, e nemmeno consente di attribuire al convenuto profili di responsabilità per i danni patiti dai sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] in quanto l'intervento successivo di altro professionista incaricato è elemento certamente idoneo ad elidere il nesso causale tra la condotta del geom. [REDACTED] e l'errore commesso dall'arch. [REDACTED] sulla base degli elaborati redatti proprio dall'arch. [REDACTED]

- la testimone [REDACTED] [REDACTED] figlia del geom. [REDACTED] [REDACTED] sentita all'udienza del 07/04/2022, ha riferito, quanto al versamento dell'acconto di € 2.000,00 da parte del sig. [REDACTED] di essere quel giorno presente in studio e *‘[REDACTED] [REDACTED] nostro cliente, non trovando l'architetto [REDACTED] in studio, ha lasciato a me la somma e io ho scritto su un foglio di aver ricevuto tale somma da [REDACTED] e poi quando sono andata dall'arch. [REDACTED] per consegnargli la somma questi mi disse di tenere il denaro a copertura delle prestazioni che io avevo reso, al di fuori del progetto riguardante il sig. [REDACTED] il fatto, dunque, che nella scrittura privata sub doc. 8 sia stato indicato accanto alla pratica [REDACTED] la somma di € 2.000,00 altro non conferma se non il fatto che comunque il cliente abbia provveduto al versamento di tale acconto; peraltro, la pattuizione di un compenso anche in favore del geom. [REDACTED] non può ritenersi dimostrata nemmeno alla luce del documento prodotto dall'attore sub 7 in assenza di alcun riferimento specifico delle destinazioni delle somme in favore del geom. [REDACTED] ulteriore elemento probatorio a confutazione della tesi attorea è il fatto che nel giudizio civile n. 3908/2014 R.G. gli attori hanno chiesto la restituzione degli acconti versati solo all'arch. [REDACTED] (doc. 14 di parte attrice);*



- il testimone [REDACTED] sentito all'udienza del 07/06/2022 quale collaboratore dello studio [REDACTED] dal 2007 al 2008, capace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non avendo alcun interesse a partecipare al presente giudizio, nel riferire di aver collaborato con il geom. [REDACTED] alla pratica edilizia dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] ha tuttavia confermato quanto da sempre sostenuto dal convenuto, riferendo precisamente che "[REDACTED] era un geometra e dunque predisposto a fare quei tipi di lavorazione, ossia il frazionamento", dovendosi in tal senso leggere, dunque, le risposte del testimone date in ordine alla partecipazione del geom. [REDACTED] ai fatti di causa; tuttavia, il coinvolgimento del testimone rispetto ai fatti di causa rende la sua deposizione meno attendibile rispetto a quanto riferito dal testimone [REDACTED] circa i rapporti tra i clienti e l'arch. [REDACTED]

- la circostanza che la pratica [REDACTED] fosse inserita nell'elenco allegato alla scrittura privata sottoscritta dall'arch. [REDACTED] e dal geom. [REDACTED] non assume rilevanza alcuna, trattandosi di mera indicazione delle pratiche in gestione allo Studio aperte al 31/12/2008; il fatto che i due professionisti avessero condiviso lo studio professionale sino al 2008 è circostanza pacifica, mentre è emerso all'esito dell'istruttoria orale (dichiarazioni dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED] che loro in realtà non collaborassero su tutte le pratiche affidate, mantenendo ognuno la propria autonomia professionale, intervenendo dunque solo su alcune di esse, in relazione alle specifiche competenze; ulteriore conferma di tale circostanza viene data anche dall'esame delle fatture prodotte dal convenuto, in cui di volta in volta vengono specificate le prestazioni effettivamente svolte, emesse per prestazioni svolte in favore dell'arch. [REDACTED] (docc. 3, 4, 5, 6 di parte convenuta), emesse per prestazioni effettuate in favore della società [REDACTED] e [REDACTED] (docc. 7, 8, 9, 10, 11 di parte convenuta), emesse dal geom. [REDACTED] negli anni 2008 e 2009 (docc. 12 e 13 di parte convenuta), e, infine, emessa in favore della sig.ra [REDACTED] (doc. 14 di parte convenuta);

- infine, non assume rilievo alcuno la circostanza che nel 2012, dunque dopo tre anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione tra i due professionisti, il geom. [REDACTED] abbia seguito il sig. [REDACTED] nella gestione della problematica relativa alle distanze legali, affiancandolo nell'interlocuzione con il legale incaricato de parere professionale (doc. 9 di parte attrice); anzi, ciò conferma ulteriormente l'estraneità del geom. [REDACTED] rispetto al rapporto professionale con i clienti [REDACTED]

Di conseguenza, alcuna (co)responsabilità può ravvisarsi a carico del convenuto nella causazione dei danni lamentati dai sig.ri [REDACTED] come riconosciuti e liquidati dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 591/2019 del 12/09/2019, con ciò elidendo il presupposto per l'accoglimento della domanda di regresso formulata dall'arch. [REDACTED] ai sensi dell'art. 1299 c.c.-.



b) Sulla domanda attorea nei confronti del Comune di Pistoia

b.1) In rito

Anzitutto, va rigettata l'eccezione sollevata dal Comune di Pistoia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, dal momento che, avuto riguardo al *petitum* sostanziale, nel caso di specie il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere *principaliter*) ma come fatto (rilevabile *incidenter tantum*) che ha dato causa all'evento dannoso subito dal patrimonio dell'arch. [REDACTED] (v. principio espresso dalla Corte Cass. SS.UU. 14231/2020).

Del pari, va rigettata in quanto infondata l'eccezione sollevata dal Comune di Pistoia di carenza di legittimazione attiva in capo all'arch. [REDACTED] avendo costui agito in giudizio lamentando di aver egli stesso subito un danno ingiusto in seno all'esercizio della propria attività professionale, avendo fatto affidamento sulla legittimità delle norme del PRG e del vaglio del progetto da parte del Comune di Pistoia attraverso il rilascio del Permesso di costruire n. 16/2010.

b.2) In via preliminare di merito

Ancora, è infondata l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio di parte attrice, sollevata dal Comune di Pistoia ai sensi dell'art. 2947 c.c. in applicazione del principio di diritto in virtù del quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito, dovendosi pertanto individuare il *dies a quo* con il giorno di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019 del 12/09/2019.

b.3) Nel merito

La domanda risarcitoria è infondata e pertanto va rigettata per le ragioni di seguito indicate.

L'attore prospetta un obbligo risarcitorio del Comune di Pistoia per effetto dell'emanazione dell'art. 8 delle Norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Pistoia (ovvero di disposizioni di natura regolamentare), norma illegittima perché contrastante con le previsioni di cui al D.M. 1444/1968, nonché per effetto del rilascio del Permesso di costruire n. 16/2010.

Tuttavia, rileva il Tribunale che *“non è ravvisabile un fatto illecito, dal quale sia derivato un danno ingiusto risarcibile, nella condotta di un comune che abbia rilasciato concessioni edilizie illegittime e, perciò, disapplicate, sulla base di norme tecniche di attuazione del P.R.G. anch'esse illegittime, siccome adottate in contrasto con l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 in materia di distanze, non essendo configurabile un interesse pretensivo allo svolgimento di attività edilizia oggettivamente non consentita, né meritando tutela l'interesse al bene della vita correlato alle spese ed agli*



investimenti sostenuti in conseguenza dell'affidamento riposto nelle illegittime concessioni edilizie conseguite" (Cass. 23136/2016). E se, dunque, a monte non può configurarsi alcun illecito della P.A. per i danni patiti dal privato è logica conseguenza che tale condotta non può nemmeno configurare un fatto illecito per i danni lamentati dal professionista che abbia confidato nella realizzabilità del progetto secondo la disciplina regolamentare comunale.

Ad abundantiam, il Tribunale osserva che, anche nell'ipotesi in cui si dovesse configurare la condotta del Comune quale illecito ex art. 2043 c.c., in ogni caso manca il nesso causale tra la condotta ascritta al Comune di Pistoia e i danni lamentati dall'attore, che nella qualità di progettista della pratica edilizia n. 2155/2008 e di direttori dei lavori avrebbe dovuto riscontrare egli stesso, secondo la diligenza qualificata propria della professione svolta, il problema relativo alla difformità tra la disciplina regolamentare e quella normativa nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 comma 1 c.c.; invece, il professionista ha presentato un progetto irrealizzabile in quanto in contrasto con l'art. 9 D.M. 1444/1968 che è parte *ope legis* dello strumento urbanistico locale – tenuto comunque conto del fatto che l'autorizzazione comunale all'edificazione fa salvi i diritti dei terzi e dunque è priva di rilevanza nei rapporti che intercorrono tra i privati – e ha curato la direzione dei lavori senza verificare la giuridica e materiale fattibilità dell'opera progettata, come risulta dalla lettura della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 591/2019 (doc. 14 di parte attrice).

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque nel rapporto processuale [REDACTED] – [REDACTED] vengono interamente poste a carico dell'attore. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 14/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 108.044,87).

Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel rapporto processuale [REDACTED] Comune di Pistoia e dunque anche in questo caso vengono interamente poste a carico dell'attore. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 14/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 108.044,87). In al caso le spese complessive vengono ridotte del 30% data l'infondatezza delle numerose questioni pregiudiziali e preliminari sollevati dal convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

rigetta

la domanda dell'attore nei confronti del geom. [REDACTED]

condanna



l'arch. [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore del geom. [REDACTED]
liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come
per legge;

rigetta

la domanda dell'attore nei confronti del Comune di Pistoia;

condanna

l'arch. [REDACTED] alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Pistoia liquidate in
€ 9.872,10 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Pistoia, il 28 novembre 2022

Il Giudice

Dott.ssa Elena Piccinni

